

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Tempo di crisi: il conferimento “abbellisce” il bilancio

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

Il **conferimento d'azienda** o ramo d'azienda è l'operazione mediante la quale un soggetto (conferente) apporta beni o diritti a titolo di capitale in una società (conferitaria) ricevendone in cambio azioni o quote rappresentanti il capitale sociale della stessa.

L'operazione in esame consente di **“abbellire”** il **bilancio** della **società conferente** ma anche quello della **conferitaria** la quale, sussistendone i presupposti civilistici, si vede iscrivere il valore dei beni aziendali ad un valore incrementato con conseguente evidenziazione di un maggiore patrimonio netto.

Una società maggiormente **capitalizzata** può reperire più agevolmente i **finanziamenti** (si pensi ai quozienti introdotti da Basilea), può emettere, con minori difficoltà di collocamento, **prestiti obbligazionari** e si presenta, in ogni caso, meglio sul mercato di riferimento.

L'incremento dei valori nel bilancio della società conferitaria è possibile nell'ipotesi di **conferimento in sospensione di imposta** ex art. 176 del TUIR; in tale fattispecie è possibile evidenziare i maggiori valori civilistici rispetto a quelli fiscali nella società conferitaria pur in un regime di neutralità fiscale.

In questo modo, i **beni** oggetto del conferimento **vengono rivalutati** dando luogo ad un **doppio binario** civilistico e fiscale del quale dovrà essere dato conto nel quadro RV della dichiarazione dei redditi.

È evidente - lo ribadiamo - che una rivalutazione dei valori di bilancio permette di ottenere un **incremento** del proprio **patrimonio netto**, un **miglioramento** dei propri **ratios patrimoniali** e conseguentemente un miglioramento del proprio rating creditizio utile ai fini della disciplina di Basilea.

Si deve tuttavia prestare la massima attenzione al fatto che il conferimento beneficia della neutralità fiscale solo se conferimento di azienda. Quid iuris nel caso di conferimento di immobili?

La questione è stata affrontata anche dal [Parere n. 52 del 15 dicembre 2005 del Comitato Consultivo norme antielusive](#). Si ricorda come il citato Comitato, che aveva il compito di emettere pareri su richieste dei contribuenti, è stato **soppresso** in base alle disposizioni del

D.L. 223 del 2006.

In quell'occasione il comitato ha affermato che il **conferimento di immobili**, effettuato a valori di mercato, con l'effetto di **incrementare** il proprio **patrimonio netto** iscrivendo la partecipazione ricevuta a valori reali, **non** è operazione **elusiva**.

La società precisa di voler adottare *“la formula tecnica del conferimento al solo fine di assecondare le regole della c.d. Basilea 2, appalesando nel proprio bilancio le attività relative al **ramo immobiliare a valori correnti**, senza ricevere per converso alcun beneficio in termini fiscali, ed ottenendo un incremento del proprio patrimonio netto. Pertanto la forma tecnica prescelta, **non** apportando **alcun beneficio in termini fiscali**, risponderebbe esclusivamente ad esigenze di carattere patrimoniale e finanziario.”*

Infatti, se l'operazione ha per oggetto un conferimento di immobili gli stessi non sono qualificati come azienda. Di conseguenza, **non** potendosi **applicare l'art. 176** (relativo ad un'azienda o ramo d'azienda) né l'art. 175 del TUIR, il conferimento in esame è equiparato ad **una cessione**, ex art. 9 per cui le **plusvalenze** sono immediatamente tassabili.

Si propone il seguente esempio. Ipotizziamo che sia la società conferente Alfa che la società conferitaria Beta siano **due società** a responsabilità limitata. Ipotizziamo inoltre che la società **Alfa** decida di **conferire l'azienda** nella società **Beta**; in tal modo la società Alfa si trasforma da società operativa a holding che detiene partecipazioni. Eventualmente conserva anche il compendio immobiliare per proteggerlo dall'attività operativa.

La società **Alfa** ha iscritto in bilancio **l'azienda** per **100**; tale valore è sia il valore contabile che il valore fiscale. Il patrimonio netto ammonta a 100.

La società **Beta**, anch'essa operativa, detiene **un'azienda** al valore civilistico/fiscale di **50**. Il patrimonio netto ammonta a 50.

Si supponga di conferire **l'azienda** di Alfa al valore di **300**. Si evidenzia come il valore di 300 non possa essere fittizio ma deve essere **periziato** da un esperto che sarà nominato dalle parti in ipotesi di Srl oppure dal Tribunale nel conferimento in una società per azioni.

Ipotizziamo che il conferimento sia effettuato **senza affrancare i maggior valori** civilistici (c.d. doppio binario).

Analizziamo la situazione patrimoniale post conferimento.

La società **Alfa** iscriverà in bilancio il valore della **partecipazione** a **300**; il costo fiscalmente riconosciuto rimane 100. Nel patrimonio netto si iscrive una riserva da conferimento pari a 200.

La società **Beta** iscrive **l'azienda** ricevuta al valore di **300** (il costo fiscalmente riconosciuto è

pari a 100). La precedenza azienda sarà iscritta sempre a 50. Il patrimonio netto della stessa sarà pari a 350.

L'operazione in esame consente quindi di **migliorare** la situazione patrimoniale della società beneficiaria che **incrementa** notevolmente il **patrimonio netto** e può iscrivere in bilancio il valore corrente dell'azienda ricevuta.

L'**affrancamento** dei **maggiori valori** è possibile ai sensi del comma 2-ter dell'art. 176 del Tuir nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato realizzato il conferimento o in quello successivo; tuttavia, persa questa opportunità si ripresenta di tanto in tanto l'opportunità di riallineare i disallineamenti esistenti.